

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CLAUT

con sede legale a 33080 Claut (PN), piazza San Giorgio n. 4  
codice fiscale 90002830934 e partita Iva 01112750938  
iscritta al n. 22599 del Registro Nazionale del CONI.

\* \* \*

### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, nove del mese di ottobre dell'anno duemilanove, alle ore venti,

**(9.10.2009 - h. 20.00)**

presso la sede sociale dell'associazione in Claut, piazza San Giorgio n. 4, si è svolta in seconda convocazione, dopo che la prima è andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

*- Modifica dello statuto.*

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig.a Giovanna Di Daniel, la quale con l'assenso dei presenti, invita il sig. Claudio Martini, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente la maggioranza dei consiglieri;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. Si passa di conseguenza alle trattazioni del medesimo.

Il Presidente ricorda ai presenti che sarebbe quanto mai opportuno modificare lo statuto dell'associazione per adeguarlo alle reali esigenze dell'associazione sia con riferimento all'attività sportiva che alla gestione amministrativa della stessa.

Dopo la lettura della bozza del nuovo statuto e una ampia discussione in merito, l'assemblea preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto dell'associazione allegandolo alla lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- di approvare un rendiconto annuale intermedio (1.1.2010 - 30.06.2010) in modo da poter raccordare l'esercizio sociale previsto dal vecchio statuto (anno solare) con quello previsto dal nuovo (1.7 - 30.6).




Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente a parola, la seduta viene tolta alle ore 23.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

I Segretario  
(Claudio Martini)



Il Presidente  
(Giovanna Di Daniel)



19 NOV. 2010

atto registrato a Fidenza il 3 con liquidazione - 1.720,00  
al n° 9093. Mod. di cui per imposta IPOT. e  
con allegati: 01

PER IL DIRETTORE  
Sandra DEL MASCHIO



allegato 01 all'atto reg.to a  
Pordenone il 19 NOV 2010 al  
n° 9083 Mod. 3 con  
liquidati 179 00 di cui  
per imposta IPOT. € 1

Allegato A)

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CLAUT

#### Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CLAUT", in sigla "A.S.D. POLISPORTIVA CLAUT".
2. L'associazione ha sede in Claut (PN), piazza San Giorgio n. 4.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale

1. L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa si propone la pratica e la diffusione di attività sportive dilettantistiche previste e riconosciute dal CONI e pertanto ha per finalità lo svolgimento di attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina predetta nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline sopra indicate. Nelle proprie sedi l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
4. Potrà inoltre gestire impianti sportivi di proprietà di altro Ente attraverso la stipula di apposite convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti al fine di promuovere ulteriormente la pratica sportiva. Per la realizzazione di tali interventi potrà chiedere contributi ad Enti Pubblici e/o sponsorizzazioni.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o enti di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovesse adattare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.


#### Articolo 3 - Soci e domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche e giuridiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- 
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e appellabile all'assemblea generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
  5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 4 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 5 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi oltre due mesi dalla fine dell'esercizio sociale del versamento della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dal consiglio direttivo dietro giudizio del collegio dei probiviri, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), eseguito dal consiglio direttivo, può essere impugnato avanti l'assemblea ordinaria entro 60 giorni dalla sua comunicazione all'interessato mediante raccomandata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 6 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono costituiti da:
  - a) l'assemblea generale dei soci;
  - b) il presidente;
  - c) il consiglio direttivo;
  - d) il collegio dei revisori dei conti;
  - e) il collegio dei probiviri.

#### **Articolo 7 - Funzionamento dell'assemblea dei soci**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la con-

vocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 8 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 9 - Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### **Articolo 10 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 11 - Validità delle assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza



della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

4. Ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **Articolo 12 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 13 - Dimissioni di un consigliere**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 14 - Convocazione del direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure

se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 15 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea.

#### **Articolo 16 - Il presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 17 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 18 - Il segretario e il tesoriere**

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
2. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Articolo 19 - Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
2. Per la durata in carica, la rielegibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
3. I revisori curano la tenuta del libro delle riunioni dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

#### **Articolo 20 - Il collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo.
2. Per la durata in carica, la rielegibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
3. Il collegio dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni commesse dai soci e, eventualmente, commina sanzioni in coerenza con lo statuto e il regolamento dell'associazione. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso all'albo sociale e la decisione sarà appellabile dall'art. 5. Le sanzioni saranno eseguite dal Consiglio direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.

#### **Articolo 21 - Anno sociale e rendiconto**

1. L'anno sociale inizia il 1 (primo) Luglio e termina il 30 (trenta) Giugno dell'anno successivo.
2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veri-



tiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 23 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno rimesse, se arbitrabili, al giudizio di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione e/o dell'ente di appartenenza.

#### **Articolo 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 25 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

*Claut, li 9 Ottobre 2009*